

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 70 del decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

In data 10.06.2020 alle ore 11 con strumenti di collegamento a distanza sono presenti la società Giorgio Armani Retail s.r.l (d'ora in avanti "la Società") rappresentata da Roberto Lodato, e le organizzazioni sindacali:

FILCAMS - CGIL rappresentata da Jeff Nonato
FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca
UILTUCS - UIL rappresentata da Emilio Fargnoli (d'ora in avanti "le OO.SS.")

Premesso che

- la Società svolge attività di commercio al dettaglio abbigliamento Cod. ATECO 477110 e applica il CCNL Commercio;
- la Società impiega complessivamente n. 581 lavoratori, di cui 467 negli esercizi al dettaglio distribuiti su 20 provincie;
- in data 17.04.2020 è stato sottoscritto un verbale per la richiesta di trattamento di cassa integrazione in deroga con sospensione a zero ore tra i lavoratori in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 6 aprile 2020 per un totale di 9 o 13 settimane (nelle regioni Veneto e Lombardia) anche non consecutive, fino al 31 agosto 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- al 7.06.2020 sono state fruite tutte le settimane previste dal D.L. n. 18 del 22.03.2020 richiamate nel verbale di accordo sopracitato (ad eccezione di Veneto e Lombardia per le quali le settimane previste sono 13 anziché 9);
- in data 5.06.2020 è stato comunicato alle OO.SS. la necessità di ricorrere alla richiesta di utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 70 del D.L. 34/2020 "D.L. Rilancio" per ulteriori n. 5 settimane fino al 31.08.2020 e n. 4 settimane a partire dal 1.09.2020 al 31/10/2020;
- per effetto delle misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 e al distanziamento sociale ancora in atto, l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento che, dalla riapertura degli esercizi commerciali e a tutt'oggi, ha determinato un drastico calo della clientela con la conseguente diminuzione del fatturato nei singoli negozi fino al 90% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
- le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione e/o la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, n. 467 lavoratori su un organico complessivo di 581, per il periodo sopra indicato nelle unità produttive di cui all'1.

Tutto ciò premesso:

le parti, dopo ampio ed approfondito esame a conclusione della riunione odierna, concordano quanto segue:

- a) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 70 del D.L. 34/2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) a rotazione tra i lavoratori, in funzione dell'organizzazione aziendale, per un totale di 9 settimane anche non consecutive da utilizzarsi entro il 31.10.2020, per n. 467 lavoratori, come indicati nel dettaglio allegato al presente accordo;
- d) le Parti, inoltre, convengono che il periodo di sospensione a rotazione possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale

- proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
 - f) per quanto non specificato, anche in merito alle condizioni di miglior favore, resta confermato quanto disciplinato nel verbale integrativo del 17.04.2020;
 - g) Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui definite e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che, non potendo procedere in data odierna alla consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS la facoltà di recuperare la consultazione anche tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori;
 - h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
 - i) L'azienda adotterà le misure di sicurezza approvate dal Governo con il Protocollo condiviso del 14.03.2020, aggiornato in data 24.04.2020, per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver positivamente e compiutamente esperito la consultazione sindacale di cui all'art. 22 del DL 18/2020 nonché dell'art 2, del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, anche in relazione al programma di gestione di crisi aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica con conferma del testo mezzo posta elettronica.

La Società


Le OO.SS.



